

Senato della Repubblica
 XIX
Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1364

Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria

19/05/2025 - 19:40

Indice

1. DDL S. 1364 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1364	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	12
1.3.2.1.1. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 14(ant.) del 12/02/2025	13
1.3.2.1.2. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 10(pom.) del 18/02/2025	31
1.3.2.1.3. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11(pom.) del 25/02/2025	32
1.3.2.1.4. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 15(pom.) del 05/03/2025	33
1.3.2.1.5. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12(ant.) dell'11/03/2025	36
1.3.2.1.6. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13(ant.) del 26/03/2025	37
1.3.2.1.7. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 16(pom.) del 26/03/2025	38

1. DDL S. 1364 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1364

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1364

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ZAFFINI** e **ZULLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2025

Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria

Onorevoli Senatori. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006 ha disciplinato il riassetto delle scuole di specializzazione di area veterinaria, in considerazione della necessità di adeguare gli ordinamenti didattici di dette scuole alla riforma generale degli studi universitari, e, come richiamato nelle premesse del decreto « considerata l'opportunità di consentire una razionalizzazione complessiva dell'offerta formativa delle scuole di specializzazione dell'area veterinaria in stretta connessione con le esigenze del Servizio sanitario nazionale ».

Le scuole sono suddivise in 3 classi: classe della sanità animale; classe dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; classe dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Dalla valutazione delle scuole emerge un quadro frammentario, comunque ad oggi funzionale alla preparazione di specialisti in medicina veterinaria che possano, attraverso il conseguimento del titolo, partecipare ai concorsi del Servizio sanitario nazionale. Tuttavia, ulteriori e aggiornate funzioni del medico veterinario sono state introdotte dal quadro normativo, con particolare riferimento al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (« normativa in materia di sanità animale »), relativo alle malattie degli animali trasmissibili agli animali o all'uomo, applicando la strategia della Commissione sulla sanità animale attraverso un approccio basato sul rischio e sul comportamento proattivo. Nel regolamento è ben esplicitato come l'impatto delle malattie animali trasmissibili e delle misure necessarie a combatterle può essere devastante per i singoli animali, le popolazioni animali, i detentori di animali e l'economia stessa. Il regolamento tiene infatti conto dei contenuti e delle finalità della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM (2007) 539 definitivo, del 19 settembre 2007, su una nuova strategia di salute degli animali per l'Unione europea (2007-2013) che si presenta con il motto « Meglio prevenire che curare » e che mira a promuovere la sanità animale, ponendo l'accento sulle misure preventive, sulla sorveglianza e sul controllo delle malattie nonché sulla ricerca, al fine di ridurre l'incidenza delle malattie degli animali e di minimizzare l'impatto dell'insorgenza di focolai. La citata comunicazione propone l'adozione di un quadro normativo unico e semplificato in materia di sanità animale, perseguendo la convergenza con le norme internazionali e un risoluto impegno a favore di criteri rigorosi nel campo della sanità animale. A tal fine, l'obiettivo comune dell'Unione europea è quello di realizzare le idee della strategia per la salute degli animali, compreso il principio « *one health* », e di consolidare il quadro giuridico per una politica comune dell'Unione europea in materia di sanità animale, attraverso un unico quadro normativo semplificato e flessibile. I medici veterinari svolgono un ruolo fondamentale in tutti gli aspetti della gestione della sanità animale e il citato regolamento (UE) 2016/429 richiama tra i suoi considerati l'importanza di stabilire e aggiornare il loro ruolo e le loro responsabilità.

La formazione specialistica del medico veterinario deve quindi seguire il passo di nuove esigenze professionali legate ad approcci innovativi di tutela della salute pubblica, attraverso quella animale, alimentare e ambientale (che vede come nuovi paradigmi i concetti di *one health*, multidisciplinarietà, complessità), al progredire delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e al continuo aggiornamento dei metodi (e conseguentemente della legislazione) di prevenzione e controllo in salute animale e sicurezza alimentare.

Questo porta a considerare la necessità di ulteriori scuole di specializzazione di area veterinaria anche di durata maggiore in termini temporali che si integrino con quelle già individuate nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006. In particolare, la branca della sanità pubblica veterinaria, considerando il termine individuato dall'Istituto superiore di sanità, il quale definisce la sanità pubblica come « il complesso rapporto tra salute dell'uomo, delle popolazioni animali e dei contesti ambientali attraverso i quali esso si articola, direttamente o per il tramite della catena alimentare, che contribuisce maggiormente alla salute e benessere dell'uomo ». Essa copre molteplici aspetti del rapporto uomo/animale, quali: la salute e il benessere degli animali, lo sviluppo e la gestione del farmaco veterinario, l'intervento veterinario in corso di catastrofi, l'igiene urbana veterinaria, la gestione sanitaria della fauna selvatica.

Pertanto, la sanità pubblica veterinaria è componente determinante della visione unitaria del concetto di salute che prende il nome di *one health*, moderna concezione dei rapporti fra salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente. Anche gli alimenti per gli animali e per l'uomo sono parte integrante di questa concezione. Il Ministero della salute raccomanda che « i controlli non devono essere più concentrati sul prodotto finale, ma distribuiti lungo tutto il processo di produzione, con una visione complessiva "dai campi alla tavola" ». Dalla produzione alla distribuzione dell'alimento, il medico veterinario è coinvolto, anche in senso giuridico, nella garanzia di sicurezza del prodotto e deve essere consapevole della necessità di armonizzare le esigenze del mercato globale e le strategie finalizzate a garantire la salute e il benessere degli animali e dell'uomo.

L'articolo 1 esplicita l'obiettivo del presente disegno di legge di avviare una riforma del sistema di formazione specialistica dei medici veterinari e delega il Governo ad adottare, entro novanta giorni, uno o più decreti legislativi volti al riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006, recante « Riassetto delle scuole di specializzazione di area veterinaria », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2006, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) razionalizzare complessivamente l'offerta formativa delle scuole di specializzazione dell'area veterinaria;
- b) prevedere che la formazione specialistica del medico veterinario si conformi alle nuove esigenze professionali legate ad approcci innovativi di tutela della salute pubblica, attraverso quella animale, alimentare e ambientale;
- c) prevedere la possibilità di istituire ulteriori scuole di specializzazione rispetto a quelle individuate nelle classi omogenee, in base alle necessità formative connesse agli aspetti professionali introdotti dalla normativa europea o nazionale;
- d) prevedere che il conseguimento del titolo di specializzazione di area veterinaria sia subordinato all'acquisizione, da parte dello specialista in formazione, di almeno 180 crediti formativi universitari (CFU) complessivi, articolati in almeno tre anni di corso;
- e) garantire, per le attività formative professionalizzanti, che in caso di conseguimento di un numero complessivo di CFU superiore a quello indicato all'articolo 2, comma 5, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006, sia attribuita in ogni caso la percentuale del 70 per cento dell'intero complesso dei CFU ad attività pratiche e di tirocinio;
- f) stabilire che, tra le attività caratterizzanti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006, almeno 48 CFU siano dedicati all'ambito denominato « tronco comune », e che almeno 112 CFU siano dedicati all'ambito identificato da uno o più settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale alla cui

formazione è destinato il corso di specializzazione;

g) prevedere, per le scuole di specializzazione disciplinate dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006, che il riferimento alle facoltà di medicina veterinaria sia rivolto ai dipartimenti di medicina veterinaria.

L'articolo 2 provvede all'istituzione delle scuole di specializzazione in sanità pubblica veterinaria. La creazione di un percorso formativo specialistico in sanità pubblica veterinaria per i futuri medici veterinari che parteciperanno ai concorsi per accedere al Servizio sanitario nazionale si realizzerà in analogia con quanto avviene per i medici chirurghi, mediante la stipula di un contratto con l'ateneo delle scuole di specializzazione, ai fini dello svolgimento di attività lavorativa assistenziale presso gli enti o le aziende sanitarie appartenenti alla rete formativa delle scuole di specializzazione, nell'ambito della convenzione stipulata dall'ateneo con gli enti e le aziende sanitarie della medesima rete, in analogia a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per i professori e i ricercatori universitari. Tale percorso permetterà di ottenere professionisti che partecipano, già durante le loro formazione e in modo attivo, alle attività del Servizio sanitario nazionale convenzionate dove svolgono la loro attività formativa, integrandosi con il personale operante e partecipando alle funzioni svolte dai dirigenti. Inoltre gli specializzandi avranno una progressiva autonomia gestionale e decisionale nelle attività pratiche individuali assegnate dal *tutor*, che permetterà di colmare parte delle carenze di organico denunciate a integrazione delle assunzioni previste e auspiccate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per il riassetto delle scuole di specializzazione di area veterinaria)

1. In armonia con le esigenze del Servizio sanitario nazionale e al fine di avviare una riforma del sistema di formazione specialistica dei medici veterinari, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2006, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare complessivamente l'offerta formativa delle scuole di specializzazione dell'area veterinaria;

b) prevedere che la formazione specialistica del medico veterinario si conformi alle nuove esigenze professionali legate ad approcci innovativi di tutela della salute pubblica, attraverso quella animale, alimentare e ambientale;

c) prevedere la possibilità di istituire ulteriori scuole di specializzazione rispetto a quelle individuate nelle classi omogenee, in base alle necessità formative connesse agli aspetti professionali introdotti dalla normativa europea o nazionale;

d) prevedere che il conseguimento del titolo di specializzazione di area veterinaria sia subordinato all'acquisizione, da parte dello specialista in formazione, di almeno 180 crediti formativi universitari (CFU) complessivi, articolati in almeno tre anni di corso;

e) garantire, per le attività formative professionalizzanti, che in caso di conseguimento di un numero complessivo di CFU superiore a quello indicato all'articolo 2, comma 5, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006, sia attribuita in ogni caso la percentuale del 70 per cento dell'intero complesso dei CFU ad attività pratiche e di tirocinio;

f) stabilire che, tra le attività caratterizzanti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006, almeno 48 CFU siano dedicati all'ambito denominato « tronco comune », e che almeno 112 CFU siano dedicati all'ambito identificato da uno o più settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale alla cui formazione è destinato il corso di specializzazione;

g) prevedere, per le scuole di specializzazione disciplinate dal citato decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006, che il riferimento alle facoltà di medicina veterinaria sia rivolto ai dipartimenti di medicina veterinaria.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono quindi trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera approvando una relazione che è trasmessa alle Camere, contestualmente alla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta.

5. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

6. Il Governo, qualora a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della volontà di non conformarsi all'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.

7. Qualora, anche a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, apportando ad esse le opportune modificazioni volte a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa vigente, all'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, nonché all'adeguamento e alla semplificazione del linguaggio normativo.

9. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 2.

(Istituzione delle scuole di specializzazione in sanità pubblica veterinaria)

1. Presso i dipartimenti di medicina veterinaria delle università sono istituite le scuole di specializzazione in sanità pubblica veterinaria, di seguito denominate « SPV », della durata di quattro anni, ai fini del conseguimento del titolo universitario di specialista in sanità pubblica veterinaria per il quale è prevista l'acquisizione di 240 CFU.

2. All'atto dell'iscrizione alla SPV il medico veterinario in formazione stipula un contratto con l'ateneo presso il quale è istituita la SPV, ai fini dello svolgimento di attività lavorativa assistenziale presso gli

enti o le aziende sanitarie appartenenti alla rete formativa delle scuole di specializzazione, nell'ambito della convenzione stipulata dall'ateneo con gli enti e le aziende sanitarie della medesima rete, in analogia a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per i professori e i ricercatori universitari. Il contratto di cui al primo periodo cessa alla data di scadenza del corso di specializzazione, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di risoluzione anticipata del contratto di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Il contratto è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze tecniche e competenze professionali specialistiche nel settore della sanità pubblica veterinaria mediante la frequenza delle attività didattiche e lo svolgimento di attività lavorative assistenziali presso gli enti o le aziende sanitarie di cui al comma 2, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea. Il contratto non dà diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

4. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il medico veterinario che interrompe il rapporto contrattuale non può partecipare nei successivi dodici mesi ad alcuna prova nazionale di ammissione alle scuole di specializzazione.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58835

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. Commissioni riunite 7[^] (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10[^] (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 14(ant.) del 12/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2025

14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il ministro della cultura Giuli.

La seduta inizia alle 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(186) *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

(509) *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

(823) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

(890) *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

(963) *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

(1260) *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

(1364) *ZAFFINI e ZULLO. - Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria - e della petizione n. 938 ad essi attinente*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963 e 1260, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1364, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) rivolge preliminarmente un sentito ringraziamento al Ministro della cultura che, dopo aver preso parte all'odierna riunione della 7^a Commissione dedicata all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2024, recante misure urgenti in materia di cultura (AS 1374), ha dato disponibilità a rappresentare il Governo anche nella presente seduta delle Commissioni riunite, a testimonianza dell'attenzione e del rispetto nei confronti dell'attività

parlamentare.

Entrando nel merito del disegno di legge n. 1364, si sofferma anzitutto sull'articolo 1, che conferisce delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle scuole di area veterinaria, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi elencati. Sono inoltre dettate specifiche disposizioni inerenti alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi. Si prevede, altresì, che i decreti legislativi in oggetto provvedano al coordinamento delle disposizioni vigenti. Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di scuole di specializzazione in sanità pubblica veterinaria (SPV) presso i dipartimenti di medicina veterinaria delle università. Il medico veterinario in formazione, all'atto dell'iscrizione presso la SPV, stipula un contratto con l'ateneo cui afferisce la scuola medesima per lo svolgimento di attività lavorative assistenziali presso enti o aziende sanitarie appartenenti alla rete formativa delle scuole di specializzazione, nell'ambito delle convenzioni stipulate dall'ateneo con i suddetti enti e aziende.

Tenuto conto dell'affinità di contenuti, propone la congiunzione della discussione della proposta legislativa illustrata con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 186 e connessi.

Coglie peraltro l'occasione per preannunciare l'imminente presentazione di un disegno di legge in materia di istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica operante nell'ambito degli studi clinici, auspicando che vi siano le condizioni per la sua congiunzione con i disegni di legge in titolo.

Preso atto della proposta del relatore, il presidente [ZAFFINI](#) accerta il consenso delle Commissioni riunite in merito all'abbinamento del disegno di legge n. 1364 con gli altri disegni di legge in titolo, già in esame congiunto, per il prosieguo dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(236\) Carmela BUCALO e altri.](#) - *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico*

[\(793\) Cecilia D'ELIA e altri.](#) - *Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità*

[\(1141\) MARTI.](#) - *Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che alla scadenza del termine sono stati presentanti 92 emendamenti al testo unificato dei disegni di legge nn. 236, 793 e 1141 (pubblicati in allegato).

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [236](#), [1141](#), [793 NT1](#)

Art. 1

1.1

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della

Costituzione. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, di supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità. I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro definiscono la declaratoria dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è regolamentata ed è compresa nell'ambito delle professioni non organizzate in Ordini e Collegi.»

1.2

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», primo periodo, sostituire le parole: «è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione» con le seguenti: «sono definite le modalità di attuazione della funzione di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità».

1.3

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è istituita», inserire le seguenti: «, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un operatore socio educativo che svolge funzioni di supporto anche in relazione all'acquisizione e al mantenimento di autonomie e di abilità relazionali nei contesti scolastici ed educativi per la piena integrazione delle persone nelle diverse condizioni di disabilità, garantendo anche il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando che il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 10 novembre 2021, n. 175, sia attivato anche in ambiente scolastico, con il supporto del personale appositamente formato.».

1.4

[Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Aloisio](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è istituita», inserire le seguenti: «, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un operatore socio-educativo che svolge funzioni di supporto anche in relazione all'acquisizione e al mantenimento di autonomie e di abilità relazionali nei contesti scolastici ed educativi per la piena integrazione delle persone nelle diverse condizioni di disabilità.».

1.5

[Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è istituita», inserire le seguenti: «, ferme restando

le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c*), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;

b) *sostituire le parole* «è un professionista socio-educativo» *con le seguenti*: «è un operatore socio educativo»;

c) *sopprimere le seguenti parole*: «tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità»;

d) *dopo le parole*: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono», *inserire le seguenti*: «, nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-*quater*,».

1.6

[Ternullo, Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "4", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) *sostituire le parole*: «è istituita la figura professionale dell'assistente» *con le seguenti*: «è istituita la figura dell'assistente»;

2) *dopo le parole*: «della Costituzione.» *inserire le seguenti*: «Ferma restando le diverse competenze dei collaboratori ed operatori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c*), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;

b) al secondo periodo:

1) *sostituire le parole*: «è un professionista socio-educativo» *con le seguenti*: «è un operatore socio educativo»;

2) *sopprimere le parole*: «tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità»;

c) al terzo periodo:

1) *dopo le parole*: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono» *inserire le seguenti*: «nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza Unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-*quater*,»;

2) *sostituire le parole*: «profili professionali» *con le seguenti*: «profilo professionale».

1.7

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "4", apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la parola: «professionale»;

b) sostituire le parole: «professionista socio educativo» *con le seguenti*: «operatore socio educativo»;

c) sostituire le parole: «dei profili professionali» *con le seguenti*: «del profilo professionale».

1.8

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

In tutto l'articolo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: «assistente per l'autonomia e la comunicazione», *con le seguenti*: «educatore all'autonomia e alla comunicazione».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera *a*) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza», *con le seguenti*: «Gli enti territoriali che forniscono il servizio per

l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono il predetto servizio».

1.9

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorra, la parola: «assistente» con la seguente: «educatore»;*

b) *al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, sostituire la parola: «assistenti» con la seguente: «educatori».*

1.10

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4» primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione», inserire le seguenti: «e dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione».

1.11

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», dopo le parole: «della Costituzione.» inserire le seguenti: «Ferme restando le diverse competenze dei collaboratori ed operatori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;

1.12

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», secondo periodo, sostituire le parole: «L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni» con le seguenti: «La funzione di assistenza all'autonomia e alla comunicazione è riferita ad attività».

1.13

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso "4", al secondo periodo sostituire le parole: «è un professionista socio-educativo» con le seguenti: «è un operatore socio-educativo».

1.14

[Mazzella](#)

Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo anche il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando che il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 10 novembre 2021, n. 175, sia attivato anche in ambiente scolastico, con il supporto del personale appositamente formato.».

1.15

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», dopo le parole: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono» inserire le seguenti: «nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza Unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-quater,».

1.16

[Pirovano](#), [Paganella](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "4", dopo le parole: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono» inserire le seguenti: «nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza

Unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-*quater*».

1.17

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», sostituire le parole: «profili professionali» con le seguenti: «profilo professionale».

1.18

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», terzo periodo, sostituire le parole: «dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia» con le seguenti: «dei profili connessi con la funzione di assistenza per l'autonomia».

1.19

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso "4-bis".

1.20

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 4-bis.

1.21

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:

«4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da:

a) coloro che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024 n. 55, e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario;

b) coloro che, in possesso del diploma di Scuola secondaria superiore, hanno conseguito la qualifica in esito al Percorso di formazione professionale, i cui standard professionali e formativi sono definiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con Accordo siglato in sede di Conferenza Unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di Scuola secondaria di secondo grado;»

*Conseguentemente, sopprimere i capoversi 4-ter e 4-*quater*.*

1.22

[Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il "capoverso 4-bis" con il seguente:

«4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno frequentato un corso appositamente istituito, volto a formare personale addetto all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità. Il predetto corso deve includere anche un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani, nonché dei sordi con

disabilità aggiuntive.».

1.23

[Castellone](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il "capoverso 4-bis" con il seguente:

«4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno frequentato un corso appositamente istituito, volto a formare personale addetto all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità.».

1.24

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "4-bis", con il seguente:

«4-bis. Per svolgere l'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è necessario aver conseguito il diploma di laurea L-19, il diploma di laurea L-24, il diploma di laurea L-40 e lauree equipollenti, come definite con il decreto interministeriale vigente.».

1.25

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «La professione» con le seguenti: «La funzione».

1.26

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «hanno conseguito il diploma di laurea L-19» con le seguenti: «sono in possesso dell'iscrizione nell'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici di cui all'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55. In attesa di iscrizione all'albo accedono alla professione i laureati con laurea L-19 e coloro che sono in possesso di diploma di laurea quadriennale in scienze dell'educazione».

1.27

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il diploma di laurea L-24, il diploma di laurea L-40 e lauree equipollenti, come definite con il decreto interministeriale vigente.»

1.28

[Pirovano](#), [Paganella](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "4-bis", dopo le parole: «laurea L-19» aggiungere le seguenti: «, il diploma di laurea L-24, il diploma di laurea L-40 e lauree equipollenti, come definite con il decreto interministeriale vigente».

1.29

[Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso "4-ter".

1.30

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alinea con la seguente: «L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è, altresì, svolta da:»;*

b) *alla lettera a), sopprimere le parole: «nonché dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, e»;*

c) *alla lettera b):*

1) *dopo le parole: «ventiquattro mesi» inserire le seguenti: «negli ultimi dieci anni»;*

2) *dopo le parole*: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione» *inserire le seguenti*: «o funzioni analoghe»

3) *sostituire le parole* «e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado» *con le seguenti*: «indipendentemente dal titolo di studio posseduto».

d) *dopo la lettera b)*, *aggiungere la seguente*:

«c) coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di laurea L-19, L 24, L 40 ed equipollenti.».

1.31

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), *capoverso 4-ter*, *sostituire le parole*: «La professione» *con le seguenti*: «l'attività» *e sopprimere la parola*: «altresì».

1.32

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), *al capoverso "4-ter"* *sostituire le parole*: «La professione» *con le seguenti*: «L'attività».

1.33

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), *al capoverso "4-ter"* *sopprimere la parola*: «altresì».

1.34

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), *capoverso «4-ter»*, *alinea*, *sostituire le parole*: «esercitata da» *con le seguenti*: «svolta da».

1.35

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, capoverso 4-ter), *lettera a)*, *sostituire le parole*: «ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599» *con le seguenti*: «ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 598» *e sopprimere le seguenti parole*: «dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65».

1.36

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), *capoverso «4-ter»*, *lettera a)*, *sopprimere le parole*: «o di educatore professionale socio-sanitario».

1.37

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), *capoverso 4-ter*, *lettera a)*, *sopprimere le parole*: «o di educatore professionale socio sanitario».

1.38

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), *capoverso 4-ter*, *dopo la lettera a)* *aggiungere la seguente*:

«a-bis) coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, con riferimento alle aree di specializzazione individuate dal comma 4;».

1.39

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle Regione e Province autonome con riferimento alle aree di specializzazione individuate dal comma 4».

1.40

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», lettera b), sostituire le parole: «per almeno ventiquattro mesi» con le seguenti: «per almeno dodici mesi».

1.41

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", alla lettera b) sostituire le parole: «ventiquattro» con le seguenti: «dodici».

1.42

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), dopo le parole: «ventiquattro mesi» inserire le seguenti: «negli ultimi dieci anni».

1.43

[Guidi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «4-ter.», lettera b), dopo le parole: «anche non continuativi» aggiungere le seguenti: «e con contratto di lavoro a tempo parziale, non inferiore alle 18 ore settimanali»;

b) alla lettera c), capoverso «6-bis», al secondo periodo, dopo le parole: «anche non continuativi» aggiungere le seguenti: «e con contratto di lavoro a tempo parziale, non inferiore alle 18 ore settimanali».

1.44

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», lettera b), sostituire le parole: «presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione», con le seguenti: «da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

1.45

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), dopo le parole: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione» inserire le seguenti: «o i servizi educativi per l'infanzia di cui al sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 o funzioni analoghe».

1.46

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", alla lettera b), dopo le parole: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione» inserire le seguenti: «o i servizi educativi per l'infanzia di cui al sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 o funzioni analoghe».

1.47

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), dopo le parole: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di

istruzione e formazione» *inserire le parole*: «o funzioni analoghe».

1.48

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), sostituire le parole: «e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado» *con le seguenti*: «indipendentemente dal titolo di studio posseduto».

1.49

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché da coloro che hanno conseguito una qualifica regionale utile allo svolgimento delle funzioni della suddetta figura professionale.»

1.50

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di laurea L-19, L 24, L 40 ed equipollenti».

1.51

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "4-ter", dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«"b-bis) coloro che sono già in possesso del titolo di Assistente alla Comunicazione, conseguito presso un Ente qualificato, che include un percorso di formazione non inferiore alle 830 ore, di cui almeno 810 ore di pratica della Lingua dei Segni Italiana - LIS, e/o che abbiano svolto un'esperienza minima di tre anni, anche non continuativi, nelle scuole di ogni ordine e grado, con funzione di Assistente alla Comunicazione. Tali figure devono frequentare, previo superamento di un test di ingresso attestante le competenze delle quali si è in possesso, valutate da una apposita commissione esaminatrice che includa rappresentanti ENS con comprovate competenze linguistiche, didattiche, in materia di accessibilità e di inclusione scolastica, e ottenere l'attestato di un "Corso di Formazione integrativo" della durata di 480 ore, con un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde, come l'ENS. Per "Enti qualificati" si intendono enti, associazioni e cooperative che abbiano:

a) una certificazione del sistema di gestione della qualità (UNI ISO);

b) un'esperienza continuativa decennale nell'organizzazione di corsi per la formazione di Assistenti alla Comunicazione, con il coinvolgimento di persone sorde madrelingua LIS con esperienza nell'ambito della formazione e della didattica;

b-ter) coloro che abbiano conseguito il titolo di Assistente alla Comunicazione frequentando un corso di formazione della durata non inferiore alle 900 ore, con un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde, come l'ENS. I programmi formativi nell'ambito della figura professionale dell'Assistente alla Comunicazione devono includere moduli specifici per l'interazione e il supporto a Sordi Plus, ovvero persone sorde con ulteriori disabilità. Tali moduli sono elaborati in collaborazione con enti specializzati e con il coinvolgimento diretto di associazioni rappresentative delle persone sorde, come l'ENS.».

1.52

[Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) coloro che sono in possesso del titolo di Assistente alla Comunicazione, conseguito presso un Ente qualificato, che include un percorso di formazione non inferiore alle 830 ore e/o che abbiano svolto un'esperienza minima di tre anni, anche non continuativi, nelle scuole di ogni ordine e grado, con funzione di Assistente alla Comunicazione

b-ter) coloro che sono in possesso del titolo di Assistente alla Comunicazione che include un percorso di formazione inferiore alle 830 ore e/o che abbiano svolto un'esperienza minima di tre anni, anche non continuativi, nelle scuole di ogni ordine e grado, con funzione di Assistente alla Comunicazione, devono frequentare, previo superamento di un test di ingresso attestante le competenze delle quali si è in possesso, valutate da un'apposita commissione esaminatrice che includa rappresentanti ENS con comprovate competenze linguistiche, didattiche, in materia di accessibilità e di inclusione scolastica, e ottenere l'attestato di un "Corso di Formazione integrativo" della durata di 480 ore, con un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde,

come l'ENS che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani, nonché dei sordi con disabilità aggiuntive, attribuitegli dallo Stato in quanto Ente morale.»

1.53

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 4-ter aggiungere il seguente:

«4-ter. L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è compresa nell'ambito delle attività non organizzate in ordini e collegi.»

1.54

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "4-quater", con il seguente:

«4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l'ambito di attività del profilo e le relative funzioni caratterizzanti e il relativo ordinamento didattico.»

1.55

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-quater», sostituire le parole: «sono definiti» con le seguenti: «è definito» e sostituire le parole: «dei profili professionali» con le seguenti: «del profilo» e sopprimere le parole: «, nonché la formazione professionale di ciascun profilo».

1.56

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-quater, sostituire le parole: «dei profili professionali e le relative funzioni caratterizzanti» con le seguenti: «del profilo professionale, le relative funzioni e il corrispondente fabbisogno di assistenza» e sopprimere le parole: «la formazione professionale di ciascun profilo e».

1.57

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "4-quater" sostituire le parole: «e le relative funzioni caratterizzanti» con le seguenti: «,le relative funzioni e il corrispondente fabbisogno di assistenza».

1.58

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-quater», sopprimere le parole: «nonché la formazione professionale di ciascun profilo e il relativo ordinamento didattico».

1.59

[Lombardo](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «4-quater» sostituire le parole: «e il relativo ordinamento didattico» con le seguenti: «, il relativo ordinamento didattico e gli strumenti di

programmazione volti a garantire la continuità del rapporto alunno-assistente per l'intera durata del percorso didattico e formativo interessato».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «comma «4-quater» inserire il seguente:

«4-quinquies. Lo Stato, per il tramite dell'amministrazione scolastica, nell'assegnazione dei docenti per il sostegno didattico e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione garantisce la continuità con riferimento a ciascuno studente al rispettivo percorso didattico e formativo, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere in tal senso per ragioni non imputabili all'Amministrazione.».

1.60

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo il capoverso 4-quater), aggiungere il seguente:

«4-quinquies. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma di laurea L-19 e che in ottemperanza della Legge 15 aprile 2024, n. 55, risultino iscritti all'Ordine professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. Fino all'entrata a regime dell'Ordine, per operare in qualità di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, sarà sufficiente il possesso del diploma di laurea L-19. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui ai commi precedenti, è altresì esercitata dai pedagogisti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 2 della legge 15 aprile 2024, n. 55, in possesso dei seguenti titoli di studio: LM-50, LM-57, LM-85 e LM-93, nonché titoli equipollenti.»

1.61

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «4-quater», inserire il seguente:

«4-quinquies. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 opera attraverso *equipe* multidisciplinari con ulteriori figure professionali e in coordinamento con gli enti locali competenti e gli enti del terzo settore.»

1.62

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere in fine i seguenti:

«4-quinquies. È istituito un Piano formativo nazionale per gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, che prevede corsi di formazione e aggiornamento professionale, con particolare attenzione alle novità metodologiche e alle esigenze specifiche degli studenti con disabilità.

4-sexies. Con decreto del ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, sono definiti parametri e criteri, nonché le modalità attuative del Piano di cui al comma 4-quinquies.

4-septies. Per l'attuazione del comma 4-quinquies, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.63

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere in fine i seguenti:

«4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituito e disciplinato un Sistema nazionale di monitoraggio dell'inclusione, attraverso cui sia possibile valutare l'efficacia delle misure

di inclusione scolastica adottate e del supporto fornito agli studenti con disabilità.

4-*sexies* Ai fini di garantire trasparenza e pubblicità, i dati raccolti ed elaborati dal Sistema nazionale di monitoraggio, di cui al comma 4-*quinquies*, sono resi disponibili con i relativi aggiornamenti, in apposita sezione, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del merito.».

1.64

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere in fine il seguente:

«4-*quinquies*. Al fine di garantire il benessere educativo, ovvero incentivare il sentimento di appartenenza a una comunità inclusiva e solidale, le istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado provvedono a programmare e attivare occasioni d'incontro extracurricolari in cui coinvolgere le famiglie degli studenti con disabilità.».

1.65

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 5-*bis*, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209"».

1.66

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere le parole:* «, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed»;
- b) *sostituire le parole:* «le società» *con le seguenti:* «i soggetti»;
- c) *dopo le parole:* «contratto collettivo nazionale di lavoro» *aggiungere le seguenti:* «del comparto».

1.67

[Pirovano](#), [Paganella](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere le parole:* «, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed»;
- b) *sostituire le parole:* «le società» *con le seguenti:* «i soggetti»;
- c) *dopo le parole:* «contratto collettivo nazionale di lavoro» *aggiungere le seguenti:* «del comparto».

1.68

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed».

1.69

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza» con le seguenti: «Gli enti territoriali che forniscono il servizio per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono il predetto servizio».

1.70

[Barbara Floridia](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le società» con le seguenti: «i soggetti».

1.71

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le società» con le seguenti: «i soggetti».

1.72

[Marti](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti» aggiungere le seguenti: «l'inquadramento e».

1.73

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico», inserire le seguenti: «e normativo».

1.74

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico» inserire le seguenti: «e normativo».

1.75

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», con le seguenti: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e utilizzano l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzando gli elementi qualitativi dell'offerta e individuando criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici».

1.76

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «più favorevole».

1.77

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro» inserire le seguenti: «del comparto».

1.78

[Marti](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: «I lavoratori impiegati nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno diritto alla priorità di assunzione

nei nuovi contratti, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente normativa. I contratti stipulati prima della entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, rimangono validi fino alla loro naturale scadenza.».

1.79

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: "5-ter. Gli enti di cui al comma precedente garantiscono il coordinamento con le previsioni sull'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328".».

1.80

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.81

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.82

[Castellone](#), [Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenendo conto del punteggio maturato in ordine all'anzianità di servizio»;

b) *al secondo periodo, le parole da:* «per almeno trentasei mesi, anche non continuativi,» *fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:* «negli ultimi cinque anni, anche se solo in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all'assunzione, anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale».

1.83

[Marti](#)

Al comma 1, lettera c), infine aggiungere le seguenti parole: «nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, con riferimento alle aree di specializzazione individuate dal comma 4.».

1.84

I Relatori

Al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.85

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter. Al fine di consentire le assunzioni di cui al precedente comma 6-bis, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni a Statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia è incrementato annualmente di 100.000.000 di euro ed il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei

Comuni per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo Grado è incrementato annualmente di 100.000.000 di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

1.86

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso "6-bis", inserire il seguente:

«6-ter. Le commissioni valutatrici incaricate della selezione degli Assistenti per l'Autonomia e la Comunicazione devono includere rappresentanti dell'Ente Nazionale Sordi con comprovate competenze linguistiche, didattiche, in materia di accessibilità e di inclusione scolastica.».

1.87

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera c) dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter. Per concorrere alle spese sostenute dagli enti territoriali per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni destinati ai comuni e 100 milioni destinati alla Regioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.88

[Iannone](#), [Bucalo](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso "6-bis" è aggiunto il seguente:

«6-ter. Nelle ipotesi di affidamenti dei contratti di appalto di servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali orientate a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori impiegati nei contratti sciolti.».

1.89

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le stesse finalità di cui al periodo precedente, gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione hanno pari diritto alla formazione in servizio in orario lavorativo da definire in sede contrattuale".».

1.0.1

[Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Aloisio](#), [Pirondini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo Assistente per l'autonomia e la comunicazione)

1. Al fine di potenziare l'inclusione scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito il Fondo destinato a supportare e formare la figura dell'Assistente per l'autonomia e la comunicazione, di seguito denominato "Fondo Assistente per l'autonomia e la comunicazione", con una dotazione pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.2

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per sostenere le spese dai Comuni per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, anche in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità" di cui al comma 210, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2023 n. 213, è incrementato, a decorrere dall'annualità 2025, di 700 milioni di euro destinati ai Comuni per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.3

[Pirovano](#), [Garavaglia](#), [Paganella](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Per sostenere le spese sostenute dai Comuni per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, anche in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità" di cui al comma 210, art. 1 della Legge 29 dicembre 2023 n. 213 è incrementato, a decorrere dall'annualità 2025 di 550 milioni di euro, da destinare ai Comuni per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2025, a 550 milioni di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

1. quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

2. quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;

3. quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, del bilancio triennale 2025-2027, delle missioni e dei programmi del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato:

a) 23.1 "Fondi da assegnare":

i. per 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 sul Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso (cap. 3035);

ii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, sul Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS (cap. 3036);

iii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione (cap. 3051);

iv. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum (cap. 3020);

b) 23.2 "Fondi di riserva e speciali":

i. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (cap.2999);

ii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 3001);

iii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (cap. 7496);

iv. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (cap. 6856);

v. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (cap.9001).».

1.3.2.1.2. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 10(pom.) del 18/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2025

Presidenza della Vice Presidente della 10^a Commissione

[CANTU'](#)

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,35

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ANESTESIA ANALGESIA RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA (SIAARTI), DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA GENERALE E DELLE CURE PRIMARIE (SIMG), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE (FIMMG), DELLA SOCIETÀ ITALIANA MEDICINA DI COMUNITÀ E DELLE CURE PRIMARIE (SIMCCP) E DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICO-ONCOLOGIA (SIPO) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 186, 509, 823, 890, 963, 1260 E 1364 (FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI)

1.3.2.1.3. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11(pom.) del 25/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2025

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione

MARTI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,45

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL MOVIMENTO GIOTTO, DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANI MEDICI PER L'ITALIA E DI HUMANITAS UNIVERSITY SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 186, 509, 823, 890, 963, 1260 E 1364 (FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI)

1.3.2.1.4. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 15(pom.) del 05/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2025

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(186\)](#) *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

[\(509\)](#) *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

[\(823\)](#) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

[\(890\)](#) *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

[\(963\)](#) *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

[\(1260\)](#) *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

[\(1364\)](#) *ZAFFINI e ZULLO. - Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria*

[\(1377\)](#) *MARTI e altri. - Istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica operante nell'ambito degli studi clinici*

[\(1380\)](#) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l'evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario*

- e della petizione n. 938 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260 e 1364, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1377 e 1380, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il presidente della 7^a Commissione [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore, riferisce anzitutto

sull'Atto Senato n. 1377, composto da un solo articolo, che reca disposizioni volte all'istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica, operante nel campo degli studi clinici, delineando le funzioni da questo svolte e disciplinando l'inquadramento professionale, il trattamento economico e i requisiti di esercizio della professione.

Quanto in particolare alle funzioni, ai sensi del comma 1, esse consistono in attività di coordinamento, gestione e supporto delle fasi di verifica di fattibilità, autorizzazione, attivazione, conduzione e conclusione degli studi clinici sul territorio nazionale, presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), enti pubblici o privati e università.

Relativamente ai contenuti professionali e al trattamento economico del coordinatore di ricerca clinica, prosegue il relatore, essi sono demandati ai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma 2.

Circa i requisiti per l'esercizio dell'attività di coordinatore di ricerca clinica, ai sensi del comma 3, essi sono costituiti dal possesso, in via congiunta: di un diploma di laurea magistrale afferente alle scienze della vita e della salute; di un attestato di frequenza di un corso di formazione in materia di ricerca clinica di almeno 50 ore, erogato da enti accreditati dal Ministero dell'università e della ricerca; di un certificato di tirocinio di almeno 150 ore presso centri che svolgono attività di ricerca clinica. In via transitoria, il comma 4 consente l'accesso al profilo professionale in esame anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno cinque anni di comprovata esperienza in ambito di ricerca clinica presso gli enti di cui al comma 1.

Il relatore dà indi conto dell'Atto Senato n. 1380, che reca una delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l'evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario.

L'articolo 1 enuncia la finalità del disegno di legge, consistente nel rafforzamento del Servizio sanitario nazionale nel settore veterinario, da perseguire tramite il potenziamento della formazione specialistica e dei dipartimenti di medicina veterinaria, il miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e della formazione professionalizzante ad alta vocazione specialistica, l'implementazione di un modello integrato di formazione specialistica, basato su contratti altamente professionalizzanti.

L'articolo 2, prosegue l'oratore, reca una delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso alle scuole di specializzazione veterinaria e di svolgimento dei relativi corsi, dei requisiti della figura dell'infermiere veterinario e dei contenuti del corso di laurea in medicina veterinaria. Si sofferma indi sui seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della richiamata delega: prevedere una programmazione sulla base del fabbisogno numerico di medici veterinari nelle aree disciplinari di sanità animale, di igiene degli alimenti di origine animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; introdurre contratti di formazione specialistica che prevedano una parte di formazione teorica e una parte di attività pratica, con un trattamento economico costituito da una parte fissa e da una parte variabile; prevedere lo svolgimento dell'attività formativa specialistica presso le strutture dipartimentali universitarie e gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale; definire i requisiti della figura dell'infermiere veterinario e il relativo percorso formativo di laurea sanitaria triennale; ridefinire la disciplina del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria, prevedendo una durata di sei anni e moduli didattici particolarmente specializzati nella prevenzione e nel trattamento delle patologie infettive degli animali.

Accenna infine all'articolo 3, recante disposizioni finanziarie.

In considerazione dell'affinità della materia trattata, propone conclusivamente la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 1377 e 1380 con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260 e 1364.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) segnala l'opportunità di congiungere il disegno di legge n. 950, di cui è proponente, riguardante la specializzazione in igiene pubblica.

Il presidente [ZAFFINI](#) specifica che si potrà procedere all'abbinamento richiesto solamente previa riassegnazione in sede referente alle Commissioni 7a e 10a riunite.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) fa presente l'opportunità di evitare ulteriori abbinamenti al fine di

una migliore trattazione. Esprime inoltre perplessità in merito alla compatibilità dei contenuti del disegno di legge n. 1377, riguardante uno specifico profilo professionale, piuttosto che la formazione specialistica.

Il presidente [ZAFFINI](#) ritiene che le Commissioni riunite non debbano procedere a ulteriori congiunzioni successivamente a quella relativa al disegno di legge segnalato dal senatore Zullo. Più in generale, la questione sarà oggetto della valutazione del Comitato ristretto.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) suggerisce particolare cautela rispetto all'eventualità di ulteriori abbinamenti, al fine di evitare di rendere meno lineare l'attività del Comitato ristretto.

Il presidente della 7a Commissione [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, fa presente la compatibilità del percorso intrapreso con l'attività avviata dal Comitato ristretto, al quale sono rimesse le ulteriori valutazioni sul prosieguo dell'esame congiunto.

Le Commissioni riunite convengono infine sulla congiunzione dei disegni di legge n. 1377 e 1380 con gli altri in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260, 1364, 1377 e 1380 (formazione specialistica dei medici) sarà pubblicata sulla pagina *web* delle Commissioni 7a e 10a, al pari di ulteriore documentazione consegnata riguardante tale argomento o che è stata richiesta dalla Segreteria delle predette Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 18,55

1.3.2.1.5. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12(ant.) dell'11/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

MARTEDÌ 11 MARZO 2025

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione

MARTI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,45.

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA PRIMAVERA DEGLI STUDENTI, DEL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI (SNAMI) E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA (AICPE) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 186, 509, 823, 890, 963, 1260, 1364, 1377 E 1380 (FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI)

1.3.2.1.6. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13(ant.) del 26/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

MERCOLEDÌ 26 MARZO 2025

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente della 10^a Commissione

[CANTU'](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,50

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA' ITALIANA DI SIMULAZIONE IN MEDICINA (SIMMED), DEL GRUPPO ITALIANO DATA MANAGER (GIDM), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI (ANMVI), DEL SINDACATO ITALIANO VETERINARI MEDICINA PUBBLICA (SIVEMP) E DELL'UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 186, 509, 823, 890, 963, 1260, 1364, 1377 E 1380 (FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI)

1.3.2.1.7. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 16(pom.) del 26/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 26 MARZO 2025

16^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,55.

IN SEDE REFERENTE

(186) *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

(509) *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

(823) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

(890) *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

(950) *ZULLO e altri. - Istituzione della Scuola di specializzazione in igiene applicata alla sanità pubblica*

(963) *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

(1260) *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

(1364) *ZAFFINI e ZULLO. - Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria*

(1377) *MARTI e altri. - Istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica operante nell'ambito degli studi clinici*

(1380) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l'evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario e della petizione n. 938 ad essi attinente*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260, 1364, 1377 e

1380, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 950, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il presidente della 7^a Commissione [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge n. 950, a partire dall'articolo 1, che, nel prevedere l'istituzione della Scuola di specializzazione in igiene applicata alla sanità pubblica, fa salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, prot. n. 716, concernente le scuole di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia.

Fa presente che la disciplina di dettaglio contenuta nell'allegato al disegno di legge in esame reca, con riferimento alla suddetta scuola, disposizioni concernenti: i titoli di studio per l'accesso alla scuola di specializzazione, la durata del relativo corso, le finalità e gli obiettivi formativi, gli ambiti generali e specifici di applicazione, le attività professionalizzanti obbligatorie.

Sottolinea, infine, che la finalità della scuola, enunciata dal medesimo allegato, è di formare professionisti in grado di partecipare, gestire e promuovere collaborazioni multidisciplinari e interdisciplinari, fungendo da raccordo tra la società, le sue esigenze di sviluppo, il mondo della prevenzione e l'area sanitaria in tutta la sua complessità, compresi l'ambito universitario, la ricerca scientifica e l'attività di consulenza libero-professionale.

In considerazione dell'affinità di materia, il presidente della 10^a Commissione [ZAFFINI](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 950 agli altri disegni di legge in titolo per il prosieguo dell'*iter*.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1357) MARTI e altri. - Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi

(Discussione e rinvio)

Intervenendo anche a nome della correlatrice Leonardi, la relatrice per la 7^a Commissione [VERSACE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) illustra il disegno di legge in titolo, precisando che la finalità dell'intervento normativo - ai sensi dell'articolo 1 - è quella di diffondere, in particolare fra gli alunni e gli studenti, la consapevolezza dell'importanza della prevenzione e della promozione della salute e di uno stile di vita sano.

Evidenzia che, a tal fine, risulta centrale il Piano della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole, adottato - ai sensi dell'articolo 3 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, secondo una cadenza triennale.

Il Piano, che è rivolto alle istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione, è attuato in collaborazione con le famiglie, gli esperti in materia e con enti del terzo settore.

Tra le priorità del Piano, segnala la promozione dell'educazione alimentare, delle corrette abitudini alimentari, della conoscenza dell'interazione tra cibo e salute, la sensibilizzazione circa i benefici fisici e psichici dell'attività sportiva e gli effetti negativi del fumo, dell'alcool e delle droghe, nonché l'importanza delle vaccinazioni.

Si sofferma indi sull'articolo 2, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono prevedere attività teoriche e pratiche in materia di prevenzione e promozione della salute. Più in particolare, le scuole, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, prevedono specifiche attività all'interno dei percorsi curricolari, del curricolo verticale, dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nonché al di fuori dell'orario scolastico, in linea con il richiamato Piano. Siffatte iniziative sono effettuate con il coinvolgimento di altre scuole, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, nonché altri soggetti fra cui gli enti del terzo settore operanti in ambito sanitario.

Fa inoltre presente che il provvedimento, all'articolo 4, disciplina altresì l'istituzione di un sistema di coordinamento per la promozione e la prevenzione della salute nelle scuole, al quale concorrono i Ministeri competenti, le scuole e i soggetti interessati, fra cui gli enti del terzo settore, nonché i medici

e gli psicologi accreditati.

È poi contemplata, all'articolo 5, la facoltà da parte delle istituzioni di costituire delle reti di scuole al fine di favorire una sinergia fra le istituzioni scolastiche per meglio perseguire le finalità del disegno di legge.

Accenna, quindi, alla definizione dei contenuti dell'attività di prevenzione e promozione della salute, disciplinata dall'articolo 6 per quanto concerne la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e dall'articolo 7 con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

Con l'obiettivo di coinvolgere la popolazione nel suo complesso, l'articolo 8 istituisce la Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi. La giornata è celebrata il 28 novembre di ciascun anno, in corrispondenza dell'anniversario della nascita dell'illustre e compianto oncologo, già Ministro della sanità e senatore della Repubblica, che ha dedicato la sua vita alla lotta contro i tumori e all'importanza di prevenirli adottando stili di vita sani e consapevoli.

Precisa che in occasione della suddetta Giornata, si prevede l'organizzazione di iniziative e manifestazioni da parte dello Stato e degli enti territoriali, anche in coordinamento con gli enti del terzo settore (articolo 9), nonché di attività didattiche da parte delle istituzioni scolastiche (articolo 10). Fa menzione, conclusivamente, delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 11.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), intervenendo incidentalmente e riservandosi di svolgere successivamente il proprio intervento in discussione generale, segnala l'esigenza di condurre approfondimenti sul disegno di legge in titolo, tenuto conto che, con precedenti provvedimenti, sono state istituite molteplici giornate commemorative, le quali, in taluni casi, a suo giudizio, non rivestono uno specifico significato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1301) Giusy VERSACE. - Disposizioni per agevolare la pratica sportiva amatoriale delle persone con disabilità

(Discussione e rinvio)

La relatrice per la 7^a Commissione [COSENZA](#) (Fdi) riferisce sul disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso, composto di tre articoli, reca disposizioni intese ad agevolare la pratica sportiva amatoriale delle persone con disabilità.

Evidenzia innanzitutto che la 7^a Commissione si è occupata di diversi provvedimenti a sostegno dell'importanza della pratica dello sport, tra i quali, in particolare, quello relativo all'inserimento dello sport in Costituzione.

Fa presente che, nel corso degli anni, è cresciuta la consapevolezza del legame indissolubile esistente tra sport e salute e dell'importanza dell'attività sportiva per un sano sviluppo educativo e formativo dei giovani.

L'attività sportiva - prosegue la relatrice - è considerata un fondamentale strumento per agevolare l'inclusione. Sono molti i benefici che genera negli adolescenti anche con disabilità, aiutandoli nella loro crescita.

Rileva che le misure del disegno di legge in esame hanno proprio la suddetta finalità.

Passa indi a dar conto dell'articolo 1, che demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'inserimento degli ausili e delle protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, negli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale contenuti nel nomenclatore di cui all'Allegato 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

Si sofferma poi sull'articolo 2, che introduce disposizioni per la promozione della pratica sportiva da parte delle persone con disabilità. Si prevede, nello specifico, che gli istituti scolastici possano aumentare a tre le ore settimanali dedicate all'educazione fisica motoria e promuovere la partecipazione degli studenti con disabilità all'attività sportiva, anche approntando spazi fruibili per tali studenti. Si stabilisce, altresì, che i Comuni promuovano l'attività sportiva assicurando la presenza nel proprio territorio di spazi fruibili in favore degli utenti con disabilità e che le Aziende sanitarie locali

organizzino iniziative e campagne informative su tali temi.

Fa cenno, infine, all'articolo 3, il quale dispone la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il presidente [ZAFFINI](#) chiede al senatore Guidi, relatore per la 10a Commissione, se intende intervenire.

Il correlatore [GUIDI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) dichiara di riconoscersi nell'intervento svolto dalla relatrice Cosenza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.